



COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
15/04/2022 al nr. 183

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2022**

Nr. Progr. **12**

Data **11/04/2022**

Seduta NR. **4**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **11/04/2022** alle ore **20:30**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** nella Sede Comunale, oggi **11/04/2022** alle ore **20:30** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
RUGGERI MIRCO	S	RICCI ENRICO	S	ROSATI NICOLA	S
BIRAL ALBERTO	S	SALUCCI GUIDO	S		
PASQUINI LUCA	S	PACI ALESSANDRO	N		
BERZIGOTTI LAURA	S	ROMEO CARMELO	N		
FRANCIONI EBE	N	VANDI DAVIDE	S		
<i>Totale Presenti: 8</i>			<i>Totale Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

FRANCIONI EBE; PACI ALESSANDRO; ROMEO CARMELO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: BERZIGOTTI LAURA, RICCI ENRICO, VANDI DAVIDE.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2022

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno e non essendoci interventi pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visti i pareri tecnico e contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con la presenza di n. 8 componenti, votanti n. 8, favorevoli n. 8, (unanimità) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di atto amministrativo relativa all'oggetto.
2. Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della pratica.

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l'urgenza:

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con la presenza di n. 8 componenti, votanti n. 8, favorevoli n. 8, (unanimità) legalmente espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Richiamato il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e s.m.i., ad oggetto: “Istituzione di una addizionale comunale all’Irpef”, a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 come modificato dall’articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191”;

Dato atto che l’Addizionale Comunale all’IRPEF è composta da:

- un’aliquota di compartecipazione stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno, uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde una uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (articolo 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile” stabilita dal Comune nella misura massima di 0,80 punti percentuali (articolo 1, comma 3);

Rilevato che l’articolo 1, comma 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevedono:

- *comma 3: I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i., possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*
- *comma 3-bis: Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Atteso che, in materia di Addizionale Comunale all’IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il Legislatore ha allentato i limiti disposti dall’articolo 1, comma 7, del D. L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, e dall’articolo 1, comma 123, della Legge 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 01 gennaio 2012 di incrementare l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF sino al massimo dello 0,80%, previsto dallo stesso articolo 1, comma 11, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge n. 148/2011;

Visto l’articolo 28, con particolare riferimento al comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante “Misure in materia fiscale” con il quale è stato modificato il comma 3, dell’articolo 1, del D. Lgs. n. 360/1998 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell’aliquota dell’Addizionale da applicare a partire dall’anno successivo;

Visto l’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, (Legge Finanziaria per l’anno 2002), con il quale, in sostituzione dell’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma in base alla quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14 marzo 2007 è stata istituita l’Addizionale Comunale Irpef ed approvando il relativo regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) stabilendone l’aliquota nella misura dello 0,4%;

Visti i commi 142, 143 e 144 dell’articolo unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF, modificando l’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998, istitutivo della addizionale stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento

adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,80 punti percentuali, con la possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto:

1. che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale con deliberazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 del citato articolo 52 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
2. che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
4. che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;
5. che l'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 ha stabilito che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

Visto l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 il quale dispone che: "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche dalla Legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Visto l'articolo 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di bilancio 2022, con il quale è stata rivista la normativa IRPEF per quanto riguarda le aliquote, gli scaglioni di reddito e, di conseguenza, le addizionali comunali e regionali che dovranno essere conformate alle nuove previsioni di legge decorrenti dal 01/01/2022, come previsto al comma 6, del citato articolo 1, della Legge n. 234/2021;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

"Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20 aprile 2021 con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021 è stata confermata nella misura dello 0,80%;

Ritenuto di confermare le aliquote dell'Addizionale Comunale per l'anno 2022 nella misura dello 0,80% tenuto conto dell'esigenza del bilancio corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Vista la Legge n. 160 del 30 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 304 del 30.12.2019, che non prevede il blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e pertanto si rende possibile approvare il bilancio di previsione 2020/2022 con aumenti tributari;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 il quale ha differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede una ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 maggio 2022;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1. Di confermare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2022 nella vigente misura dello 0,80%;
2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data della sua esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 214/2011, e dalla nota del Ministero delle Finanze Prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;
3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
4. Stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 12

Data Delibera 11/04/2022

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/03/2022 IL RESPONSABILE DI AREA <i>F.to Angela Corbellotti</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/03/2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Angela Corbellotti</i></p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 11/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mirco Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **15/04/2022** al **30/04/2022** con progressivo n. **183** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, li 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Carpegna, li 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Carpegna, li 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Cancellieri
